



COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

TIPO ANNO NUMERO
REG.PG/ 2010/38847
DEL 15/02/2010

AL PRESIDENTE CPA DI
REGGIO-EMILIA

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

**Oggetto: Parere sui termini prescrizionali per il procedimento d'ufficio delle
CPA**

La Commissione Regionale per l'Artigianato, presa visione del quesito inviato dalla CPA di Reggio Emilia del 14/04/2009 prot. 4820, in merito all'oggetto nella seduta del 27/01/2010 espone quanto segue:

La CPA di Reggio Emilia ha posto a questa CRA le seguenti questioni:

- 1) quale disciplina debba applicarsi in merito ai termini applicabili ai procedimenti di iscrizione e di modifica d'ufficio, se quella prevista dall'art. 1, comma 3 della legge n. 63/93 (Iscrizione unica ai fini previdenziali ed assistenziali), oppure quella prevista dall'art. 12 della legge regionale n.32/01 (accertamenti d'ufficio sulla sussistenza e modificazione dei requisiti);
- 2) se tali termini procedurali possano essere sospesi a fronte della richiesta di controdeduzioni e la necessità di accertare ulteriori atti o fatti attinenti.

In merito al primo quesito si ritiene che la disciplina da applicarsi alla fattispecie descritta nel quesito sia quella prevista dall'art. 12 della L. R. 32/01 che al comma 4 così dispone:

“La CPA, esperiti gli accertamenti di rito, decide in merito entro sessanta giorni dall'avvio della procedura...” in quanto trattasi di accertamento d'ufficio sulla sussistenza e modificazione dei requisiti, a cui sono strettamente collegati quelli previdenziali.

Ciò in base a un molteplice ordine di considerazioni.

In primis, a seguito della riforma costituzionale, l'artigianato, in quanto materia non ricompresa fra quelle di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2) né elencate fra quelle in cui le regioni hanno potestà legislativa concorrente (art. 117, comma 3), risulta materia di competenza residuale riconosciuta alle Regioni.

Tale competenza è contemplata dalla previsione di cui all'art. 117 comma 4 in virtù della quale:

“Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato”.

In secundis, la legge nazionale n. 63/93, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale”, fa riferimento all'art. 1 comma III del DL:

[...] Le commissioni provinciali per l'artigianato, nell'esercizio delle loro funzioni esclusive attinenti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e degli elenchi nominativi degli assistibili, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive modificazioni ed integrazioni, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono d'ufficio, ovvero su richiesta del soggetto iscritto o della pubblica amministrazione interessata, alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana del titolare e

dell'impresa con dipendenti, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali, impugnabile ai sensi delle procedure previste dall'articolo 7 della citata legge n. 443 del 1985

Tale articolo fa riferimento esclusivamente a procedure attivabili *entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione*, mentre l'art. 12 comma 1 della 32/01 contempla più ampiamente ogni modificazione, e rilevabile in ogni tempo:

La Commissione provinciale per l'artigianato, a seguito di notizia diretta o di altri elementi conoscitivi, può disporre in ogni momento l'avvio della procedura di accertamento d'ufficio a carico di imprese iscritte all'Albo, in ordine alla sussistenza e modificazione dei requisiti di legge.

In merito al secondo quesito, posta l'applicabilità dell'art. 12 l.r. 32/01, viene in evidenza il comma 3:

L'avvio della procedura di accertamento viene comunicato entro il termine di quindici giorni all'impresa interessata perché provveda a far conoscere alla Commissione le proprie ragioni in merito entro i successivi quindici giorni.

La questione se tali termini procedimentali possano essere sospesi a fronte della richiesta di controdeduzioni o la necessità di ulteriori accertamenti, trova risposta nel disposto generale dettato dall'art. 2, comma 7, L. 241/90 sulla possibilità di sospensione del procedimento amministrativo

"... I termini [...] possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni..."

Per quanto concerne la fattispecie dedotta nel quesito, sarebbe errato eccepire la conclusione del procedimento dinnanzi alla CPA per scadenza dei termini; i termini infatti decorrono dalla data di inizio del procedimento d'ufficio, ravvisabile nella data del **27.01.2009**, con l'invito all'impresa a voler fornire controdeduzioni che assegnava un termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione per la presentazione delle stesse.

Il provvedimento di iscrizione è stato discusso dalla CPA di Reggio Emilia nella commissione del **17.02.2009** e in quella stessa seduta la commissione ha disposto un sopralluogo e nella seduta del **19.03.2009** si è proposta, quindi, la conclusione del procedimento.

Lo stesso art. 2 comma 6 della 241/90 stabilisce che *“I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del procedimento d’ufficio”*.

E’ pur vero che la comunicazione dell’INPS è pervenuta alla CPA **in data 23/12/2008**, e che l’art. 12 comma 2 della l.r. 32/01 stabilisce che *la Commissione alla quale gli organi, gli Enti e le Amministrazioni pubbliche, avendo riscontrato l’inesistenza di uno dei requisiti di legge nei riguardi di imprese iscritte all’Albo, ne abbiano dato comunicazione, dispone, entro quindici giorni, l’avvio della procedura di accertamento*, ma tale termine rimane esterno alla procedura, tanto è vero che la CPA, dopo aver esaminato la segnalazione, avrebbe potuto decidere di non dare corso alla procedura d’accertamento.

Si tratta quindi di un termine ordinatorio e non perentorio, alla cui inosservanza, non sono previste sanzioni o effetti sfavorevoli. La funzione di questo termine è semplicemente quella di “ordinare” un’attività amministrativa, indirizzandola verso determinate procedure ed esiti, sollecitandone il tempestivo compimento. Perciò, il non rispetto del termine non comporta il verificarsi di decadenze.

Il Presidente CRA
Glaucio Cavassini

GG/